

durata del mutuo.

Gli enti suddetti hanno interesse a ridurre, quanto possibile, l'onere annuo di ammortamento, o per insufficienza di disponibilità o per riservarsi un certo margine annuale, onde provvedere ad altre occorrenze.

Comte presenti le insistenze degli enti interessati, al fine di agevolare, in quanto possibile, la conclusione dei finanziamenti già deliberati, (anche in considerazione degli eventuali impegni, che gli enti stessi abbiano potuto contrarre, in base alle condizioni di mutuo in precedenza loro note) l'Istituto potrebbe adottare un criterio conciliativo, accettando, a compenso del prolungamento dell'impegno, una lieve maggiorazione del tasso d'interesse ora adottato.

Tale maggiorazione del tasso potrebbe essere stabilita nella misura dello 0.25% per i mutui venticinquennali, e nella misura dello 0.50% per mutui trentennali.

Criteri analoghi potrebbero essere adottati anche per le nuove richieste di mutuo, ove l'ente richiedente avesse un interesse specifico a stipulare un periodo di ammortamento superiore al ventennio.